

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DEL FRIULI CENTRALE**

REGOLAMENTO

**PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA
NELLA ZONA INDUSTRIALE UDINESE**

Testo vigente al 18/12/1998

(approvato con atto deliberativo n. 10 del 18/12/98)

CAPO 1°

DISPOSIZIONE GENERALI

ART. 1

La distribuzione dell'acqua nelle aree per insediamenti produttivi delimitate con il piano approvato con D.P.G.R. 01359/Pres. del 28.05.1975 è fatta esclusivamente e direttamente dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale con le norme previste dal presente regolamento che sono obbligatorie e vincolanti per l'utente anche se non espressamente richiamate nell'atto di concessione o di somministrazione.

ART. 2

L'acqua derivata dalla rete idrica del Consorzio è somministrata per le attività produttive di qualsiasi specie, per le abitazioni, per gli impianti ed i servizi di cui è consentito l'insediamento nella zona di cui all'art. 1.

ART. 3

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per le bocche d'incendio.

CAPO 2°

ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA E FORNITURA DI ACQUA

Art. 4

I contratti di fornitura sono a tempo indeterminato.

ART. 5

Chiunque intenda allacciare un'unità immobiliare alla rete idrica per la distribuzione di acqua o modificare un allacciamento già esistente deve inoltrare domanda al Consorzio dichiarando la sua condizione di proprietario, affittuario, ecc. dell'unità stessa, fornendo tutte le indicazioni di carattere tecnico-attuativo occorrenti per l'esecuzione dell'opera, ivi compresi gli assenti di terzi per l'eventuale attraversamento di proprietà private e dichiarando l'incondizionata accettazione di tutte le norme, obblighi e

divieti del presente Regolamento, delle eventuali successive sue modificazioni ed integrazioni e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nel contratto di somministrazione.

ART. 6

All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere fornita dal richiedente la dimostrazione del versamento alla Tesoreria consorziale del deposito che verrà fissato di volta in volta in relazione all'opera da eseguire ed in base ai presunti consumi di un anno commisurati alla tariffa in vigore.

ART. 7

Spetta al Consorzio di determinare il diametro della presa e di scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa.

Qualunque lavoro di allacciamento nonché di modificazione, ricostruzione, spostamento e riparazione delle derivazioni a servizio delle utenze e delle connesse strutture fino al punto di consegna, compresa quindi al posa degli strumenti di misura, viene eseguito dal Consorzio, a spese del richiedente, direttamente o per mezzo degli installatori da esso autorizzati.

ART. 8

L'acquisto degli strumenti di misura è a carico del Consorzio che pertanto ne rimane esclusivo proprietario cedendoli a noleggio agli utenti, con l'obbligo per essi della buona conservazione e del pagamento del canone di nolo, determinato dal Consiglio Direttivo in relazione ai vigenti provvedimenti C.I.P. in materia.

ART. 9

La sostituzione degli strumenti di misura, a causa di vetustà o per difetti di fabbricazione degli stessi, sarà fatta a cura e spese del Consorzio; quella occorrente per guasti imputabili all'utente, o a sua richiesta, verrà eseguita dal Consorzio con spese a carico dell'utente stesso.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti di misura resta a carico del Consorzio; quella necessaria per guasti imputabili all'utente, o a sua richiesta, sarà eseguita dal Consorzio con spese a carico dell'utente.

ART. 10

E' vietato a chiunque, anche all'utente, con le conseguenti responsabilità civili e penali, manomettere le condutture, le apparecchiature, gli strumenti di misura, i sigilli e quant'altro installato per l'esercizio della rete idrica, compreso il punto di consegna.

ART. 11

E' facoltà del Consorzio di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la somministrazione ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio.

ART. 12

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forma maggiore o a necessità di lavori.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

ART. 13

E' fatto obbligo all'utente di dotare l'impianto di distribuzione interna della sua utenza di apparecchiature idonee ad evitare qualsiasi ritorno di acqua nella rete consorziale.

ART. 14

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese degli utenti, fino al contatore appartengono al Consorzio, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

ART. 15

In sede di stipulazione del contratto l'utente deve indicare sotto la sua esclusiva responsabilità, l'assorbimento del "minimo contrattuale garantito".

La variazione dei quantitativi suddetti può essere richiesta dall'utente almeno quattro mesi prima dell'inizio della nuova fornitura.

ART. 16

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare al Consorzio preavviso scritto di almeno tre mesi. Tuttavia il contratto cessa anche se non sia stato notificato il preavviso di cui innanzi, quando altri abbiano sottoscritto nuovo contratto per la stessa concessione.

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

ART. 17

In caso di passaggio di proprietà dell'immobile, il subentrante deve darne comunicazione scritta al Consorzio per la voltura dell'utenza.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Consorzio di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione del contatore.

La voltura avrà vigore col 1° giorno del periodo di fatturazione successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra prescritti.

ART. 18

Ogni prelevamento d'acqua all'infuori delle regolari concessioni è vietato e considerato abusivo anche agli effetti civili e penali.

E' parimenti vietato all'utente cedere l'acqua a terzi, utilizzarla per applicazioni od usi ed in luoghi diversi da quelli stabiliti dal contratto di somministrazione, o comunque modificare i termini della concessione.

ART. 19 (modificato)

Per l'alimentazione di bocche da incendio ad uso privato viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Qualora non possano essere utilizzate prese di alimentazione già esistenti, il Consorzio provvede con oneri a carico del richiedente alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata secondo le disposizioni e gli schemi concordati con il richiedente dal Consorzio con stacco a monte del contatore.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Consorzio uno speciale sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso d'incendio, limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento, oppure in caso di verifiche e collaudi da parte dei Vigili del Fuoco ovvero di altri Organi aventi titolo.

Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al Consorzio entro 24 ore, affinché questa possa provvedere alla risuggeratura.

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Gli usi impropri di bocche da incendio saranno sanzionati secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 19 BIS (nuovo)

Nel caso l'utenza richieda di alimentare un impianto anti incendio interno da mantenere in pressione, questo sarà servito esclusivamente mediante rete idrica separata, interna alla propria.

L'impianto dovrà comprendere, nell'ambito dell'impianto interno, una vasca di raccolta dimensionata in modo tale da alimentare il sistema di estinzione per i tempi e con le portate necessarie. La vasca sarà alimentata da uno stacco dalla derivazione di utenza sita a valle del contatore e non dovrà prevedere nè sistemi di disconnessione nè organi di intercettazione sigillati.

Sarà cura del richiedente produrre al Consorzio lo schema di impianto redatto in conformità alla normativa in vigore e nel rispetto di eventuali prescrizioni disposte dai Vigili del Fuoco.

Qualora per verificate ragioni di natura impiantistica, non sia proponibile la attivazione di una vasca di raccolta interna, esaminata la specifica situazione dell'acquedotto, potrà essere concesso la rete interna a servizio del sistema di estinzione alimentata direttamente da uno stacco della derivazione di utenza sita a valle del contatore con un opportuno sistema di disconnessione, realizzato secondo le prescrizioni e gli schemi tecnici fissati dal Consorzio.

A tal fine, in sede di richiesta, dovranno essere indicati inoltre il diametro dello stacco presidiato dal disconnettore, dimensionato in relazione alla prescrizione dei Vigili del Fuoco, ed il valore di pressione minima.

Il Consorzio, in relazione alla richiesta avanzata, provvederà al dimensionamento del diametro della derivazione e del calibro del misuratore in modo da non costituire ostacolo all'erogazione dell'acqua.

Non sono dovuti nè contributi di derivazione nè canoni antincendio in relazione alle soluzioni impiantistiche considerate nel presente articolo.

ART. 19 TER (nuovo)

Il Consorzio, ricorrendo le condizioni ed in via temporanea, può concedere la somministrazione di acqua per esigenze contingenti quali i cantieri edili.

La fornitura in parola, avrà carattere di precarietà, e sarà concessa solo in presenza di apposita autorizzazione rilasciata a favore dell'impresa costruttrice dal proprietario del fondo o dello stabile da servire ovvero in presenza di contratto di appalto.

Il Consorzio , in caso di richiesta di allacciamento per uso cantiere, valuterà per ogni singola richiesta la possibilità di utilizzare a tal fine:

- la eventuale derivazione esistente

- ovvero la derivazione da asservire in via definitiva - in esecuzione degli schemi forniti dal Consorzio- al lotto in edificazione su cui sarà aperto il cantiere.

In assenza di dette possibilità potrà essere concessa, a titolo di precarietà , la costruzione di una specifica derivazione che, ad avvenuta cessazione dell'attività di cantiere, dovrà essere eliminata. Gli oneri per la esecuzione e la eliminazione di detta derivazione sono a completo carico dell'impresa richiedente così come le spese contrattuali ed i consumi, che saranno accertati ed addebitati con le modalità di cui agli articoli 20 e successivi.

CAPO 3°

TARIFFE - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO

ART. 20

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite dal contratto.

ART. 21

Le tariffe di vendita dell'acqua, le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura e i canoni annui per bocche antincendio private sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, previo parere del Comitato Provinciale dei Prezzi.

Il canone annuo per ciascuna bocca antincendio privata è stabilito in funzione dello stabile ove dette bocche vengono installate e del loro tipo.

L'utente è sempre obbligato a tutte le variazioni che vengono apportate alla misura di cui sopra.

ART. 22

Il pagamento dei consumi e delle prestazioni dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata in bolletta e/o fattura secondo le modalità di pagamento riportate nella bolletta e/o fattura stessa.

Decorso il suddetto termine si applicherà sulle somme dovute , comprensive delle imposte e tasse, l'interesse al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza indicata in bolletta e/o fattura e ciò fino a 30 (trenta) giorni di ritardo. Oltre tale termine verrà applicato l'interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto, vigente all'atto del pagamento, maggiorato di quattro punti.

La morosità, inoltre, dà diritto al Consorzio di procedere senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla chiusura della presa mediante rimozione del contatore, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Consorzio per la tutela dei suoi diritti.

ART. 23

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo, viene senz'altro disposta la chiusura della presa dell'impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura.

Il Consorzio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

ART. 24

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Consorzio su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 25

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Consorzio, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno della portata caratteristica il Consorzio addebiterà le spese di verifica.

ART. 26

Il Consorzio procede coattivamente alla riscossione delle partite arretrate per tariffe, canoni e quote dovuti per i servizi previsti dal presente regolamento, ai sensi del T.U. approvato con R.D. 14.04.1910 n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegato: schema tipologie di allacciamento idrico nella Zona Industriale Udinese